

Caratteristiche principali della “Polizza Proteggi Prestito”

Denominazione	“Polizza Proteggi Prestito” (di seguito polizza)				
Tipo Contratto e Modalità di offerta	<p>Contratto di assicurazione multirischio che ha la finalità di aiutare il Cliente a far fronte agli impegni derivanti dal prestito. La polizza è facoltativa ed è disponibile nei seguenti pacchetti a seconda dell'età e dello status lavorativo all'atto della sottoscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decesso, Invalidità Totale Permanente e Perdita di impiego per i lavoratori dipendenti privati di età inferiore a 58 anni; - Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea per i lavoratori autonomi di età inferiore a 58 anni; - Decesso, Invalidità Totale Permanente e Ricovero Ospedaliero per i lavoratori del pubblico impiego, non lavoratori e pensionati di età inferiore a 58 anni; - Decesso, Invalidità Totale Permanente e Ricovero Ospedaliero per i pensionati, indipendentemente dall'età anagrafica, e per i soggetti, indipendentemente dalla professione assicurativa svolta che hanno un'età pari o superiore a 58 anni <p>La polizza è abbinabile ai prestiti erogati da Intesa Sanpaolo S.p.A. e può essere sottoscritta solo al momento dell'erogazione del prestito.</p> <p>Per le definizioni di lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privati, non lavoratori e lavoratori del pubblico impiego si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.</p>				
Compagnia di assicurazione	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.				
Prestazione	<p>In caso di <u>Decesso</u> e <u>Invalidità Totale Permanente</u> (non inferiore al 60%) dell'Assicurato viene corrisposto un importo pari al capitale assicurato al momento del sinistro. Tale importo è determinato a partire dal <i>capitale assicurato iniziale</i> (indicato sul modulo di adesione, eventualmente riproporzionato in seguito ad estinzioni anticipate parziali del finanziamento) in base al piano di ammortamento del finanziamento, fatti salvi i casi espressamente descritti nel fascicolo informativo.</p> <p>In caso di <u>Inabilità Totale Temporanea</u>, <u>Perdita di impiego</u> e <u>Ricovero Ospedaliero</u> dell'Assicurato è riconosciuto un indennizzo mensile pari alla rata mensile calcolata a partire dal <i>capitale assicurato iniziale</i> secondo il piano di ammortamento del finanziamento, riproporzionata a seguito di eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento. L'indennizzo mensile non può essere superiore a 3.000 euro.</p> <p>Il primo indennizzo viene corrisposto in relazione alla rata con scadenza successiva al decorso di 30 giorni dalla data del sinistro (5 giorni in caso di <i>Ricovero ospedaliero</i>) qualora lo stato che dà diritto all'indennizzo si sia protratto per l'intero periodo e sia ancora in essere.</p> <p>Gli indennizzi mensili successivi al primo saranno corrisposti alla scadenza di ogni rata successiva, qualora lo stato che dà diritto all'indennizzo si sia protratto continuativamente sino a tale data.</p> <p>È previsto un numero massimo di indennizzi mensili: 9 per sinistro e 24 per la durata totale della copertura. Qualora il TAN in vigore al momento della sottoscrizione del modulo di adesione sia superiore al 11,50%, il TAN utilizzato per il calcolo della prestazione assicurata sarà comunque pari al 11,50%.</p> <p>Le coperture <u>Decesso</u> e <u>Invalidità Totale Permanente</u> sono sempre operative, mentre tra le coperture <u>Inabilità Temporanea Totale</u>, <u>Perdita di impiego</u> e <u>Ricovero Ospedaliero</u>, si applica quella prevista per l'attività lavorativa svolta dall'assicurato al momento del sinistro (Perdita Impiego per lavoratori dipendenti privati, Inabilità Temporanea Totale per lavoratori autonomi e Ricovero Ospedaliero per pensionati, lavoratori del pubblico impiego e non lavoratori), in caso di pacchetto offerto ad assicurati che non hanno compiuto 58 anni il cui status lavorativo al momento dell'adesione era di lavoratore dipendente privato, lavoratore autonomo, lavoratore pubblico o non lavoratore.</p> <p>In caso invece di pensionati, indipendentemente dall'età, o di clienti che, indipendentemente dalla professione assicurativa svolta, hanno aderito alla polizza con età pari o superiore a 58 anni saranno coperti per Decesso, Invalidità Totale Permanente e Ricovero Ospedaliero.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Copertura assicurativa</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Attività Lavorativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>Inabilità temporanea totale</i></td> <td style="padding: 2px; vertical-align: top;"> <p>I soggetti con età inferiore a 58 anni che svolgono le seguenti attività: Imprenditori, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori che svolgono la loro attività con contratto di lavoro intermittente o lavoro ripartito, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di somministrazione a tempo indeterminato, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di inserimento, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio, beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, beneficiari di indennità parlamentari e assimilate. Rientrano in tali categorie anche i <u>soci lavoratori di cooperativa</u>, i lavoratori con contratto di lavoro “atipico” e i lavoratori con contratto di apprendistato.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Copertura assicurativa	Attività Lavorativa	<i>Inabilità temporanea totale</i>	<p>I soggetti con età inferiore a 58 anni che svolgono le seguenti attività: Imprenditori, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori che svolgono la loro attività con contratto di lavoro intermittente o lavoro ripartito, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di somministrazione a tempo indeterminato, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di inserimento, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio, beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, beneficiari di indennità parlamentari e assimilate. Rientrano in tali categorie anche i <u>soci lavoratori di cooperativa</u>, i lavoratori con contratto di lavoro “atipico” e i lavoratori con contratto di apprendistato.</p>
Copertura assicurativa	Attività Lavorativa				
<i>Inabilità temporanea totale</i>	<p>I soggetti con età inferiore a 58 anni che svolgono le seguenti attività: Imprenditori, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori che svolgono la loro attività con contratto di lavoro intermittente o lavoro ripartito, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di somministrazione a tempo indeterminato, lavoratori che svolgono la loro attività con contratti di inserimento, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio, beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, beneficiari di indennità parlamentari e assimilate. Rientrano in tali categorie anche i <u>soci lavoratori di cooperativa</u>, i lavoratori con contratto di lavoro “atipico” e i lavoratori con contratto di apprendistato.</p>				

	<p><i>Perdita di impiego</i></p> <p>I soggetti con età inferiore a 58 anni che prestano il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (escluse le figure di lavoratori equiparati alla definizione di Lavoratore Autonomo), alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato, non del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.</p> <p><i>Ricovero Ospedaliero</i></p> <p>I soggetti con età inferiore a 58 anni che, indipendentemente dalla professione assicurativa svolta, prestano il proprio lavoro in base a un contratto subordinato del pubblico impiego oppure non sono occupati.</p> <p>In alternativa, i pensionati, indipendentemente dall'età, ovvero i soggetti con età pari o superiore a 58 anni, indipendentemente dalla professione assicurativa svolta.</p>	Ad
<p>esempio, in caso di infortunio che comporti <i>Inabilità Totale Temporanea</i>, se l'Assicurato al momento dell'infortunio è un lavoratore dipendente privato non sarà dovuto alcun indennizzo.</p>		
Capitale Assicurato Iniziale	Il capitale assicurato iniziale è pari al capitale richiesto , che coincide con l'importo del prestito, maggiorato del premio assicurativo, che è sempre finanziato.. Il capitale richiesto oggetto di assicurazione non può essere inferiore a 5.000 euro e non può essere superiore a 75.000 euro. Se il prestito è cointestato è possibile assicurare fino a 2 cointestatari, ripartendo in parti uguali il capitale richiesto oggetto di assicurazione.	
Durata e Decorrenza	La durata della polizza è pari alla durata del prestito con un minimo di 36 mesi e un massimo di 125 mesi. In caso di esercizio dell'opzione Posticipo Rate la durata della polizza si adegua a quella del prestito fino ad un massimo di 134 mesi. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.	
Premio	Il premio assicurativo dovuto alle Compagnie varia in funzione: <ul style="list-style-type: none"> • della durata della polizza coincidente con la durata originaria del finanziamento sottostante; • dell'età assicurativa dell'Assicurato all'adesione della polizza; • dell'ammontare del capitale richiesto oggetto di assicurazione indicato sul modulo di adesione; • della tipologia di professione assicurativa all'atto della sottoscrizione della polizza. 	
Carenza	<p>La polizza prevede periodi di <i>carenza</i>, cioè periodi in cui le coperture non sono attive. In particolare, l'indennizzo non viene erogato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lettera di licenziamento è stata inviata entro il 90esimo giorno dalla data di decorrenza della copertura Perdita di impiego; - il Decesso per malattia si verifica entro 90 giorni dalla decorrenza della polizza; - l'Invalidità Totale Permanente da malattia, l'<i>Inabilità Temporanea</i> Totale da malattia e il Ricovero Ospedaliero viene diagnosticata entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza. <p>La <i>carenza</i> non si applica qualora il <i>Decesso</i> dell'Assicurato sia conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infortunio o shock anafiletico verificatisi dopo la data di decorrenza; - malattie infettive acute - indicate nelle condizioni di assicurazione - contratte dopo la data di decorrenza della polizza. <p>L'Assicurato può evitare la <i>carenza</i> chiedendo di essere sottoposto, a proprie spese e presso una struttura medica a sua scelta, a visita medica per far certificare il suo buono stato di salute.</p>	
Requisiti Assicurato	L'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none"> - coincidere con uno degli intestatari del prestito; - avere alla sottoscrizione un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti; - avere alla scadenza della polizza un'età inferiore a 75 anni non compiuti; - avere la residenza in Italia; - sottoscrivere il Questionario sanitario e delle Professioni non assicurabili, dichiarando di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non essere mai stato affetto da etilismo cronico; ▪ non essersi mai sottoposto a chemioterapia antineoplastica o radioterapia; ▪ non essersi mai sottoposto a interventi chirurgici per patologie cardiache, vascolari, pleuropolmonari o cerebrali; ▪ non aver mai sofferto di malattie gravi o significative indicate nel fascicolo informativo; ▪ non svolgere inoltre determinate professioni considerate pericolose e quindi non assicurabili. 	
Esclusioni	<p>La copertura non è mai operativa qualora il sinistro sia causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del Beneficiario; - suicidio dell'Assicurato; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati), scioperi, sommosse, tumulti popolari; - guerra (anche non dichiarata), insurrezioni; - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - disturbi psicotici, disturbi depressivi, disturbi bipolar (forme maniaco-depressive), disturbi di personalità, sindromi organiche cerebrali preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture. 	

	Sono altresì previste esclusioni specifiche per le singole coperture. Per l'elenco completo si rinvia al Fascicolo informativo.
Costi gravanti sul premio	Nell'importo del premio sono inclusi i seguenti costi di acquisizione e gestione: - un costo fisso pari a 5,00 euro per ciascuna Compagnia; - una quota variabile pari al: ▪ 37,5% del premio versato al netto della cifra fissa per Intesa Sanpaolo Vita; ▪ 40,0% del premio versato al netto delle imposte e del costo fisso per Intesa Sanpaolo Assicura.
Remunerazione Intermediario	Ciascuna <i>Compagnia</i> riconosce alla Banca per l'attività di distribuzione e di gestione amministrativa una provvigione pari al 30% del premio versato.
Conflitti di interesse	In relazione al collocamento della polizza, la Banca si trova in una situazione di conflitto di interesse in quanto appartenente allo stesso Gruppo cui appartengono le <i>Compagnie</i> .
Diritto di recesso	Il Cliente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione della polizza. In tal caso, le <i>Compagnie</i> restituiranno al Cliente i premi versati al netto delle imposte, laddove previste. Il Cliente ha annualmente la possibilità di recedere dalla polizza (sia dalla componente Danni sia dalla componente Vita) almeno 60 giorni prima di ciascuna riconvenzione annuale di polizza, ottenendo la restituzione del premio non goduto relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di effetto del recesso annuale (anniversario di polizza) e la data di scadenza della polizza.
Gestione del sinistro e assistenza post vendita	In caso di sinistro il Cliente deve inviare denuncia scritta: - entro 30 giorni dal sinistro in caso di Inabilità temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero; - entro 60 giorni dal sinistro in caso di Invalidità Totale Permanente e Perdita di Impiego; all'indirizzo "Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio sinistri – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano". Il Modulo di denuncia del sinistro è disponibile sul sito della Compagnia e nelle filiali della Banca. La Banca fornisce assistenza post vendita, senza entrare nel merito del processo liquidativo.

La polizza Proteggi Prestito è facoltativa e non è indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Data e timbro Filiale

Informativa sul diritto di recesso e sulla remunerazione dell'intermediario resa ai sensi dell'art. 28 D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

DIRITTO DI RECESSO

La polizza da Lei sottoscritta prevede il diritto di recedere dalla stessa entro 60 giorni dalla conclusione del contratto e di ottenere il rimborso del premio versato, al netto delle imposte.

Il recesso può essere esercitato con le seguenti modalità:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca o, in alternativa,
- inviando alla Compagnia richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R.

In caso di esercizio di tale diritto, il contratto di finanziamento resta comunque valido ed efficace.

AMMONTARE PROVVIGIONI

La Banca percepisce dalla Compagnia una provvigione pari al 32% del premio versato (al netto delle imposte), che, in termini assoluti, viene riportata sul modulo di adesione della polizza.